

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO: FIRR DA VERSARE ENTRO IL 31/3/2023

Entro il 31 marzo 2023 le ditte preponenti devono versare all'ENASARCO, con il sistema on-line, l'importo spettante agli agenti e rappresentanti di commercio - individuali o operanti in forma di società - per il fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr), calcolato sulle provvigioni liquidate dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Ai fini della determinazione del Firr sono computabili anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese, premi e incentivazioni percepite dall'agente/rappresentante nel corso del rapporto e le somme liquidate al momento della cessazione del rapporto; vanno escluse, invece, le somme anticipate dall'agente/rappresentante in nome e per conto del preponente, l'indennità sostitutiva di preavviso e quella suppletiva di clientela.

L'importo del Firr da accantonare annualmente è calcolato sulla base delle aliquote - stabilite dagli Accordi economici collettivi - e degli scaglioni (senza limiti di minimale o massimale) sotto indicati:

Monomandatari
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 euro e 18.600,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 euro annui

Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 euro annui
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 euro e 9.300,00 euro annui
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 euro annui

Alla cessazione del rapporto - che, entro un mese dalla sua data, la preponente deve comunicare all'ENASARCO - le somme accantonate a titolo di Firr verranno liquidate all'agente/rappresentante direttamente dall'Ente.

L'obbligo di accantonamento presso l'ENASARCO termina alla data di scioglimento del contratto di agenzia: in tal caso, le somme non versate verranno corrisposte - decurtate della ritenuta di acconto del 20% - all'agente/rappresentante direttamente dalla ditta mandante.